

La legislazione italiana sulle droghe

1

Nel 1990 il Parlamento italiano ha approvato una legge sulla droga (legge n. 309 del 9 ottobre 1990). La novità di questa legge era che dichiarava illecito, oltre che lo smercio di droga, anche il consumo personale. Consumare droga, sia leggera che pesante, era quindi considerato un reato.

Chiunque era trovato in possesso di una dose media giornaliera veniva fermato e sottoposto a sanzioni amministrative disposte dal Prefetto (sospensione della patente, del passaporto, della licenza per il porto d'armi, divieto di allontanarsi dal Comune di residenza).

Dopo tre volte, il drogato fermato veniva portato davanti al giudice. Il giudice disponeva le stesse sanzioni del prefetto per un periodo da 3 a 8 mesi. Se il giudice riteneva che il drogato rappresentasse un pericolo per la comunità, poteva disporre che il fermato si presentasse al commissariato due volte alla settimana.

Se il fermato violava le sanzioni disposte dal giudice rischiava il carcere fino a tre mesi o una multa fino a cinque milioni. Tutti questi provvedimenti erano sospesi se il tossicodipendente accettava di essere curato in un centro terapeutico.

Referendum sulla droga

Tutta questa parte della legge è stata abrogata dal referendum del 18 aprile 1993. Il referendum abrogativo è passato con una maggioranza abbastanza risicata (Sì 55%, No 45%), ma ha rappresentato un grande fatto di civiltà, soprattutto se si consideri che l'allarme sociale per il problema-droga era allora molto alto, perché la droga più diffusa era l'eroina che provocava più di mille morti all'anno. Nonostante i disagi sociali che il problema comportava, la maggioranza degli italiani ritenne che il drogato è una persona in difficoltà che va aiutata e non un delinquente che va punito. Il risultato del referendum portava praticamente a una depenalizzazione del consumo di droga.

Restavano invece in vigore gli articoli della legge che tendevano a contrastare il narcotraffico e che prevedevano una più efficace opera di informazione e di educazione delle giovani generazioni.

La legge 309 infatti prevedeva un inasprimento delle pene per

i **narcotrafficienti** (30 anni di carcere) e per gli **spacciatori** (da uno a 6 anni di carcere per le droghe pesanti, da 6 mesi a quattro anni per le droghe leggere); la pena fino a sei mesi di carcere per chi abbandonava siringhe in luogo pubblico; la reclusione da 3 a 10 anni per chi permetteva il consumo di droga all'interno di un proprio locale. La legge vietava, inoltre, la pubblicità di stupefacenti e prevedeva attività di educazione e informazione affidate al Ministero della Pubblica Istruzione, alle Regioni e alle Province.

La legge Fini-Giovanardi

La legge 309/1990 è stata rivista nel 2006 con la legge 49/2006, detta Fini-Giovanardi dal nome dei due deputati che più si sono battuti perché fosse approvata.

La legge è tornata a sanzionare il consumo, prevedendo sanzioni amministrative (sospensione della patente, del passaporto, del porto d'armi). Il consumatore può inoltre essere costretto a seguire un programma terapeutico o socio-riabilitativo, per un periodo che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno.

Praticamente si è ritornati, con alcuni inasprimenti, alla formulazione della legge precedente al referendum, ignorando che la maggioranza del popolo italiano si era espresso per l'abrogazione di quella parte della legge e aveva votato per la non punibilità del consumatore.

La legge ha anche eliminato la distinzione tra **droghe leggere** e **droghe pesanti**, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda la detenzione e il consumo.

È stata eliminata inoltre ogni distinzione tra "modica quantità" per uso personale e quantitativi maggiori: la detenzione di droga è un reato e basta, sia che si tratti di un grammo che di un chilo.

Questo spiega perché il 60 per cento dei detenuti fosse in carcere per motivi legati alla droga: traffico, spaccio oppure reati commessi per procurarsela.

Incostituzionale la legge Fini-Giovanardi

Nel mese di febbraio 2014, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi, perché non fa distinzioni tra droghe leggere e droghe pesanti e nemmeno per le pene previste per il consumo e lo spaccio di droghe leggere e droghe pesanti.

È tornata in vigore la legge precedente, che prevedeva pena più basse per il consumo e lo spaccio delle droghe leggere.

Naturalmente i detenuti condannati in base a questa legge saranno rimessi in libertà.

Questionario

1. Che cosa vuol dire "depenalizzazione"?
2. Quali erano gli effetti provocati dal referendum del 1993 sulla legislazione antidroga?
3. Quale parte della legge Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale?
4. Quali sono le pene previste per gli spacciatori e per i trafficanti di droga?